

CAPITOLO 7

GLI EFFETTI DEL PATTO DI FAMIGLIA

SOMMARIO: **1. Premessa sugli effetti (immediati e differiti) del patto di famiglia.** – *Sezione I – L'effetto reale immediato del patto di famiglia.* – **2. L'introduzione di elementi accidentali nel contratto.** – 2.1. L'apposizione di condizioni. – 2.2. L'apposizione di un termine iniziale coincidente con il decesso del disponente. – 2.3. L'apposizione di oneri. – **3. L'inserimento di una clausola recante un divieto di alienazione.** – *Sezione II – L'effetto obbligatorio immediato del patto di famiglia (la liquidazione dei legittimari non assegnatari).* – **4. Premessa sull'obbligo di liquidazione dei legittimari non assegnatari.** – **5. Il procedimento di liquidazione.** – 5.1. La quantificazione della liquidazione. – **6. L'adempimento dell'obbligo di liquidazione.** – 6.1. La liquidazione in denaro e la liquidazione mediante pagamento dilazionato. – 6.2. La liquidazione "in natura". – 6.3. La rinuncia alla liquidazione. – 6.4. La liquidazione mediante «successivo contratto» collegato. – **7. I soggetti obbligati alla liquidazione.** – 7.1. Le conseguenze derivanti dall'ammissibilità del patto di famiglia a struttura "verticale". – 7.2. La liquidazione mediante "riqualificazione" di precedenti liberalità. – **8. Tecniche alternative per la liquidazione dei legittimari non assegnatari.** – **9. La liquidazione dei legittimari non assegnatari "sopravvenuti".** – *Sezione III – Gli effetti "legali" differiti del patto di famiglia (riunione fittizia, imputazione ex se, azione di riduzione, collazione).* – **10. Premessa sugli effetti "legali" del patto di famiglia.** – **11. Il calcolo delle quote di legittima nella successione *mortis causa* del disponente.** – 11.1. La tesi che esclude le attribuzioni del patto di famiglia dalla riunione fittizia e dall'imputazione *ex se*. – 11.2. La tesi (preferibile) che comprende le attribuzioni del patto di famiglia nella riunione fittizia. – 11.2.1. L'imputazione *ex se* delle attribuzioni del patto di famiglia. – 11.2.2. L'imputazione *ex se* dei legittimari sopravvenuti. – 11.2.3. La dispensa dall'imputazione *ex se*. – **12. La sottrazione delle attribuzioni del patto di famiglia all'azione di riduzione e alla collazione.**

1. PREMessa SUGLI EFFETTI (IMMEDIATI E DIFFERITI) DEL PATTO DI FAMIGLIA

Come si è fin qui osservato, dall'analisi della disciplina codicistica dettata in materia di patto di famiglia emerge con chiarezza

che il legislatore ha perseguito l'obiettivo di favorire un ordinato e condiviso passaggio inter-generazionale dell'azienda di famiglia mediante l'introduzione nel nostro ordinamento di un nuovo contratto tipico (*inter vivos*, consensuale, formale, a effetti reali, a titolo gratuito, avente a oggetto un'«azienda» o una «partecipazion[e] societari[a]»)⁽¹⁾ da cui discende una pluralità di eterogenei effetti preordinati a soddisfare ciascuno degli interessi “in gioco”: (i) l'interesse del disponente a realizzare il trasferimento della sua «azienda» o della sua «partecipazion[e] societari[a]» anticipatamente rispetto alla sua successione *mortis causa*, prescegliendo il discendente ritenuto più idoneo, in modo da governare, durante la sua vita, questa vicenda, (ii) l'interesse del legittimario assegnatario a non essere coinvolto (e a non veder coinvolti i beni che gli sono stati trasmessi con il patto di famiglia) in liti ereditarie provocate – nella futura successione *mortis causa* del disponente – dall'esercizio dell'azione di riduzione che sia esperita da altri legittimari e da pretese di adempimento dell'obbligo di collazione (art. 768-*quater*, comma 4, c.c.), (iii) l'interesse dei legittimari non assegnatari ad aver soddisfazione di quella che sarebbe la loro quota di legittima se, nel «momento» stesso in cui si stipula il patto di famiglia, ipoteticamente «si aprisse la successione» *mortis causa* del disponente e la massa ereditaria (che fosse attribuita per intero al legittimario assegnatario) avesse un valore pari a quello dei beni trasmessi al legittimario assegnatario (art. 768-*quater*, comma 2, c.c.); (iv) l'interesse sia del legittimario assegnatario sia dei legittimari non assegnatari a partecipare alla successione *mortis causa* del disponente tenendo conto del patrimonio (diverso da quello oggetto del patto di famiglia) da costui trasmesso mediante donazioni o a causa di morte.

In altre parole, configurando la predetta quadri-partizione degli interessi “in gioco”, il legislatore ha immaginato di soddisfarli disponendo una «divaricazione temporale»⁽²⁾ tra:

⁽¹⁾ - Questi aspetti sono affrontati, in particolare, nel paragrafo 3. del Capitolo 1 del presente volume, cui, pertanto, si fa rinvio.

⁽²⁾ - F. VOLPE, *Patto di famiglia. Artt. 768-bis-768-octies*, in P. Schlesinger (fondato da) e F. Busnelli (diretto da), *Il Codice Civile Commentario*, Milano, 2012, 93.

È opportuno qui rammentare che, proprio argomentando in ordine a questa «divaricazione temporale» e agli effetti del patto di famiglia che si verificano già al momento della

a) quegli effetti che si realizzano immediatamente con la stipula del contratto recante il patto di famiglia e, cioè, (i) il trasferimento di un'«azienda» o di una «partecipazion[e] societari[a]» dal disponente al legittimario assegnatario (ex art. 768-bis c.c.), (ii) la determinazione del valore dei beni trasferiti al legittimario assegnatario (sia al fine della «liquidazione» del legittimario non assegnatario partecipante alla stipula del patto di famiglia, ex art. 768-quater, comma 2, c.c., sia al fine della «liquidazione» dei soggetti che abbiano la qualità di legittimari del disponente al «momento» di apertura della successione *mortis causa* del disponente stesso e «che non abbiano partecipato» alla stipula del patto di famiglia, ex art. 768-sexies, comma 1, c.c.) e (iii) la «liquidazione» del legittimario non assegnatario partecipante alla stipula del patto di famiglia, ex art. 768-quater, comma 2, c.c.; e:

b) quegli effetti destinati, invece, ad aver vigore al momento di apertura della successione *mortis causa* del disponente (e, cioè, la sottrazione – ex art. 768-quater, comma 4, c.c. – delle attribuzioni disposte con il patto di famiglia all'azione di riduzione esperibile dai legittimari del disponente e all'obbligo di collazione delle attribuzioni stesse), il cui dispiegarsi garantisce *stabilità e definitività*⁽³⁾ all'assetto di interessi pianificato mediante la stipula del patto di famiglia, permettendo a detto contratto di divenire un robusto strumento «di passaggio generazionale dell'impresa»⁽⁴⁾.

stipula del contratto, parte della dottrina ha ritenuto di qualificare il patto di famiglia come un fenomeno di successione “anticipata” e “separata”: su questo argomento, che è, in particolare, approfondito nel paragrafo 5. del Capitolo 1 del presente volume, cui, pertanto, si fa rinvio, cfr. A. ZOPPINI, *L'emersione della categoria della successione anticipata (note sul patto di famiglia)*, in Aa.Vv., *Patti di famiglia per l'impresa*, in I *Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano, 2006, 2-3, 273; A. ZOPPINI, *Profili sistematici della successione anticipata (note sul patto di famiglia)*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2007, 3, 273; P. MATERA, *Il patto di famiglia. Uno studio di diritto interno e comparato*, Torino, 2012, 158; L. CAROTA, sub *Art. 768-quater*, in E. Gabrielli (diretto da), *Commentario del codice civile, Delle successioni*, vol. III, Torino, 2009, 405; F. TASSINARI, *Il patto di famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali. Il patto di famiglia per l'impresa e la tutela dei legittimari*, in Aa.Vv., *Patti di famiglia per l'impresa*, in I *Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano, 2006, 2-3, 161.

⁽³⁾ - Nel paragrafo 1. del Capitolo 1 del presente volume, cui, pertanto, si fa rinvio, si è osservato che il fine della stabilità e della definitività delle attribuzioni contenute nel patto di famiglia è elemento che concorre a caratterizzare fortemente la *ratio* del contratto in esame.

⁽⁴⁾ - F. VOLPE, *Patto di famiglia. Artt. 768-bis-768-octies*, in P. Schlesinger (fondato da) e F. Busnelli (diretto da), *Il Codice Civile Commentario*, Milano, 2012, 93.

Appare, pertanto, opportuno che anche l'approfondimento su ciascuno dei predetti effetti prodotti dal patto di famiglia sia svolto (nei paragrafi successivi) seguendo il medesimo "tracciato" indicato dal legislatore dettando la menzionata "divaricazione" temporale tra effetti immediati ed effetti differiti del patto di famiglia.

Sezione I

L'effetto reale immediato del patto di famiglia

2. L'INTRODUZIONE DI ELEMENTI ACCIDENTALI NEL CONTRATTO

Con riferimento all'effetto traslativo che il contratto recante il patto di famiglia produce (dal disponente al legittimario assegnatario, avente a oggetto il trasferimento di un'«azienda» o una «partecipazion[e] societari[a]»), si rende opportuno, anzitutto, interrogarsi sul punto se detto trasferimento tolleri, o meno, l'apposizione di "elementi accidentali" (vale a dire, di condizioni, termini o *modus*)⁽⁵⁾, per sfruttare la peculiarità di questi "strumenti" contrattuali al fine di conferire rilevanza a quelle specifiche particolarità delle singole situazioni concrete le quali, appunto, si prestino a essere "interpretate", nel contratto recante il patto di famiglia, mediante l'utilizzo di questi istituti.

La questione ha ragione di porsi poiché, se, da un lato, la risposta affermativa potrebbe apparire scontata, in quanto derivabile

⁽⁵⁾ - La questione della possibile apposizione di elementi accidentali al patto di famiglia è affrontata da F. VOLPE, *Patto di famiglia. Artt. 768-bis-768-octies*, in P. Schlesinger (fondato da) e F. Busnelli (diretto da), *Il Codice Civile Commentario*, Milano, 2012, 95; A. FERRARI, *Il patto di famiglia. Aspetti civilistici e fiscali*, Milano, 2012, 254; OBERTO, *Capo V-bis. Del patto di famiglia*, in *Codice delle successioni e donazioni*, a cura di M. Sesta, I, Milano, 2011, 1869; G. BONILINI, *Il patto di famiglia*, in G. Bonilini (diretto da), in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni* vol. III, *La successione legittima*, Milano, 2009, 658; G. PETRELLI, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, in *Riv. Not.*, 2006, 2, 424; F. TASSINARI, *Il patto di famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali. Il patto di famiglia per l'impresa e la tutela dei legittimari*, in Aa.Vv., *Patti di famiglia per l'impresa*, in *I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano, 2006, 2-3, 152; M. AVAGLIANO, *Patti di famiglia e impresa*, in *Riv. Not.*, 2007, 1, 19.

dalla natura contrattuale del patto di famiglia (in applicazione di un ragionamento secondo il quale dalla natura contrattuale del patto di famiglia non può che conseguire, di regola, l'applicabilità anche al patto di famiglia di tutte le norme dettate dal legislatore per il "contratto in generale", comprese, quindi, quelle in materia di "elementi accidentali" del contratto), dall'altro lato occorre domandarsi, volta per volta, se l'inserimento di una data clausola nel contratto recante il patto di famiglia, seppur non infrangendo un divieto espresso, si renda tuttavia illegittimo⁽⁶⁾ a causa del suo possibile contrasto con un principio generale implicito nel sistema, in quanto attinente alla *ratio* stessa del patto di famiglia e, cioè, allo scopo di conferire *definitività* e *stabilità* alle attribuzioni in esso contenute, per perseguire il quale il legislatore ha appunto introdotto la disciplina del patto di famiglia nel nostro ordinamento.

Ebbene, con riguardo alla possibile apposizione di un termine, di una condizione o di un *modus* al contratto recante il patto di famiglia, preso atto che la *ratio* sottesa al patto di famiglia è – come appena sopra rammentato – quella di garantire un *definitivo* e *stabile* passaggio inter-generazionale, dal disponente al legittimario assegnatario, dei beni che ne sono oggetto (un'«azienda» oppure una «partecipazion[e] societari[a]») e, nel contempo, di tutelare le ragioni dei legittimari non assegnatari, fin da ora si può, in breve, anticipare che non pare di poter cogliere, da questa osservazione, alcuno spunto da cui discendere un giudizio di immeritevolezza di tutela verso l'inserzione di "elementi accidentali" nel contratto recante il patto di famiglia⁽⁷⁾. Infatti, da un lato, il *modus* è una

⁽⁶⁾ - Cfr., ad esempio, A. FERRARI, *Il patto di famiglia. Aspetti civilistici e fiscali*, Milano, 2012, 254, per il quale l'apposizione di termini o condizioni è possibile «purché il patto resti configurabile come atto tra vivi».

⁽⁷⁾ - Secondo F. VOLPE, *Patto di famiglia. Artt. 768-bis-768-octies*, in P. Schlesinger (fondato da) e F. Busnelli (diretto da), *Il Codice Civile Commentario*, Milano, 2012, 96-97, «se, come più volte ribadito, lo spirito della legge è di garantire attraverso la nuova disciplina del patto di famiglia, il profilo, invero cruciale, del passaggio generazionale dell'impresa – nel delicato rapporto tra le obiettive istanze di continuità ed efficienza nella gestione del bene produttivo, da un lato, e le esigenze di tutela delle ragioni dei legittimari, coinvolte nella vicenda traslativa dell'azienda familiare, per altro verso – ne consegue che il regolamento d'interessi può tollerare l'inserimento nel contratto di elementi accidentali purché il trasferimento del complesso produttivo realizzi quella stabilità dell'attribuzione che è alla base del patto di famiglia, e che permette di distinguere la figura in esame dagli altri istituti alternativi di trasmissione della ricchezza familiare».

clausola tipica dei negozi a titolo gratuito e non appaiono esservi ragioni contrastanti al suo utilizzo anche nel contesto di un patto di famiglia; d'altro lato, il termine e la condizione incidono semplicemente sulla presa di efficacia dei trasferimenti disposti con il patto di famiglia, senza in alcun modo pregiudicare la predetta caratteristica pregnante del patto di famiglia, vale a dire quella di essere uno strumento che assicura *definitività* e *stabilità* a detto trasferimento.

2.1. L'APPOSIZIONE DI CONDIZIONI

Gli eventi che, nel contesto di un patto di famiglia, si possono immaginare come possibile oggetto di una "condizione" di efficacia, sono rappresentati da specifiche evenienze del singolo caso concreto e, quindi, è dato evincerli essenzialmente dalla quotidiana prassi professionale.

Una prima fattispecie (immaginando che l'obbligo di «liquidazione» del legittimario non assegnatario che grava sul legittimario assegnatario, di cui all'art. 768-*quater*, comma 2, c.c., sia convenuto da adempersi posteriormente alla stipula del patto di famiglia: si pensi, ad esempio, alla dazione di una somma periodica per un certo periodo di tempo) è la deduzione in condizione (sospensiva o risolutiva) della raggiunta completezza dei versamenti dovuti al legittimario non assegnatario⁽⁸⁾. Inserendo, dunque,

⁽⁸⁾ - Cfr., in particolare, F. VOLPE, *Patto di famiglia. Artt. 768-bis-768-octies*, in P. Schlesinger (fondato da) e F. Busnelli (diretto da), *Il Codice Civile Commentario*, Milano, 2012, 98-99; A. FERRARI, *Il patto di famiglia. Aspetti civilistici e fiscali*, Milano, 2012, 356; G. OBERTO, *Lineamenti essenziali del patto di famiglia*, in *Fam. Dir.*, 2006, 419; G. BARALIS, *Attribuzione ai legittimari non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali. Il patto di famiglia: un delicato equilibrio fra "ragioni" dell'impresa e ragioni dei "legittimari"*, in Aa.Vv., *Patti di famiglia per l'impresa*, in *I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano, 2006, 2-3, 220.

Nella giurisprudenza di vertice è consolidata l'opinione della liceità della cosiddetta "condizione di adempimento", vale a dire della deduzione in condizione dell'"evento" consistente nell'adempimento della prestazione dovuta da uno dei contraenti: cfr. Cass., 24 febbraio 1983, n. 1432, in *Rep. Foro It.*, 1983, voce *Contratto in genere*, n. 187, secondo cui «nessuna incompatibilità di principio può ritenersi sussistente fra condizione ed esecuzione di una prestazione essenziale, quale è il pagamento del prezzo rispetto al contratto di compravendita, talché è bene ammissibile la deducibilità di quest'ultima come evento

nel patto di famiglia una clausola recante questa condizione, si raggiungerebbe il risultato di consentire al disponente di subordinare l'efficacia del trasferimento (di un'«azienda» o di una «partecipazion[e] societari[a]») a favore del legittimario assegnatario al fatto che costui mantenga gli impegni assunti e, quindi, adempia le sue obbligazioni.

Non appare revocabile in dubbio la legittimità di una siffatta pattuizione: l'obbligo di «liquidazione» gravante sul legittimario assegnatario (ai sensi dell'art. 768-*quater*, comma 2, c.c.) è uno dei cardini della disciplina del patto di famiglia e, quindi, appare assolutamente “normale” che il disponente, pretendendo di inserire questa clausola nel contratto, intenda perseguire un meritevole obiettivo⁽⁹⁾ e, cioè, quello di porre un particolare accento sul fatto che anche questo aspetto dello strumento del patto di famiglia funzioni alla perfezione. Tra l'altro, dato che il contratto recante il patto di famiglia non è, evidentemente, un contratto a prestazioni corrispettive, l'inadempimento dell'obbligo di «liquidazione» del legittimario non assegnatario non potrebbe essere addotto come inadempimento di non «scarsa importanza» e, cioè, tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. (e, quindi, tale da azzerare le reciproche prestazioni e da riportare la situazione patrimoniale dei contraenti allo *status quo erat ante*, ex art. 1458 c.c.). Pertanto, l'apposizione al contratto di una condizione ben può essere utile a riprodurre, nell'ambito del patto di famiglia, ciò che accade nel caso della risoluzione per inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive: la condizione sospensiva servirebbe a impedire al contratto di produrre qualsiasi effetto fino a che l'adempimento non sia completato; viceversa, la

condizionante, per accordo fra le parti o per volontà di legge, fermo restando peraltro, che anche qualora una incompatibilità fosse concretamente ravvisabile, rientrerebbe, comunque, nella discrezionalità del legislatore di superarla o comporla erigendo a condizione sospensiva il concreto adempimento di una delle obbligazioni essenziali». Questa decisione è stata confermata in una pluralità di arresti successivi: cfr. Cass., 8 agosto 1990, n. 8051, in *Rep. Foro It.*, 1990, voce *Contratto in genere*, n. 256; Cass., 12 ottobre 1993, n. 10074, in *Rep. Foro It.*, 1993, voce *Contratto in genere*, n. 329; Cass., 15 novembre 2006, n. 24299, in *Obbl. Contr.*, 2007, 2, 102, con nota di RUBINO.

⁽⁹⁾ - Nello stesso senso, cfr. F. VOLPE, *Patto di famiglia. Artt. 768-bis-768-octies*, in P. Schlesinger (fondato da) e F. Busnelli (diretto da), *Il Codice Civile Commentario*, Milano, 2012, 99.

condizione risolutiva servirebbe a porre nel nulla, retroattivamente, gli effetti prodotti dal contratto fino al momento in cui non si è verificato l'evento risolutivo.

Un'altra fattispecie che non appare presentare profili di immeritevolezza è la deduzione in condizione risolutiva dell'evento della nascita di un nuovo legittimario del disponente⁽¹⁰⁾: è, ad esempio, l'ipotesi in cui nel contratto recante il patto di famiglia sia previsto che, successivamente alla stipula del contratto stesso, nasca un ulteriore legittimario del disponente (rispetto a quelli già esistenti al «*momento*» della stipula del patto di famiglia) e che ciò provochi la cessazione di tutti gli effetti del patto di famiglia fino a quel momento prodotti.

Il giudizio di meritevolezza verso una tale condizione si può argomentare anche dal rilievo che l'evento della nascita di un nuovo legittimario è un fatto già di per sé considerato dal legislatore come capace di incidere sugli effetti del patto di famiglia, tanto da essere stato appositamente disciplinato nell'art. 768-*sexies*, comma 1, c.c., il quale riconosce, al momento dell'apertura della successione *mortis causa* del disponente, in favore dei cosiddetti "legittimari sopravvenuti", un diritto di credito nei confronti dei «*beneficiari*» del patto di famiglia, avente a oggetto una somma di denaro di importo corrispondente al valore della «*liquidazione*» spettante ai legittimari non assegnatari partecipanti alla stipula del patto di famiglia (ai sensi dell'art. 768-*quater*, comma 2, c.c.), aumentata degli interessi legali. Pertanto, attraverso l'apposizione al patto di famiglia di una condizione risolutiva in caso di nascita di un nuovo legittimario del disponente, si consente al disponente stesso (in accordo con gli altri partecipanti alla stipula del patto) di apprestare una disciplina pattizia verso un'evenienza che, se non disciplinata convenzionalmente, comunque riceverebbe una regolamentazione per legge⁽¹¹⁾.

⁽¹⁰⁾ - Cfr., sul punto, F. VOLPE, *Patto di famiglia. Artt. 768-bis-768-octies*, in P. Schlesinger (fondato da) e F. Busnelli (diretto da), *Il Codice Civile Commentario*, Milano, 2012, 105.

⁽¹¹⁾ - Cfr., sul punto, F. VOLPE, *Patto di famiglia. Artt. 768-bis-768-octies*, in P. Schlesinger (fondato da) e F. Busnelli (diretto da), *Il Codice Civile Commentario*, Milano, 2012, 106, secondo il quale «la meritevolezza della clausola va rintracciata nella capacità che presenta l'evento della nascita di un nuovo legittimario di mettere in discussione l'assetto d'interessi divisato nel contratto e che aveva spinto il disponente a trasferire il complesso produttivo agli assegnatari».

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX